

(N. 2608-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**  
**Ministro degli Affari Esteri**

col **Ministro dell' Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

e col **Ministro delle Finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1953**

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 1952

**Disciplina delle cooperative di emigrazione.**

**ONOREVOLI SENATORI.** — La sobria e convincente relazione che accompagna il disegno di legge ne illumina gli scopi e descrive i mezzi che saranno dati al Ministero del lavoro per raggiungerli.

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica ha discusso con ampiezza di esame le esigenze che il disegno si propone

di soddisfare e le singole disposizioni contenute nel disegno; l'esame si è soffermato in particolare su taluni punti che hanno più intensamente attirato l'attenzione degli onorevoli Commissari.

Con questo disegno non si intende risolvere il problema od un problema dell'emigrazione, ma reprimere abusi, dannosi per le numerose

vittime delle manovre fraudolente, non soltanto, ma dannosi anche al principio ed al buon nome della cooperazione, nonché alla serena disamina dei problemi dell'emigrazione e dei provvedimenti previsti da altro disegno di legge (n. 2603), assai ampio nelle disposizioni positive, già in esame innanzi alla 10<sup>a</sup> Commissione senatoriale.

Questo disegno n. 2608 può essere esaminato ed approvato senza preoccupazione di quell'altro assai più ampio dibattito, poichè, pur trattando materia vicina, ha scopi e disposizioni positive che stanno da sè e lasciano assolutamente impregiudicata tutta la materia dell'emigrazione e le disposizioni contenute nel disegno n. 2603, nonché quelle che potranno esservi aggiunte.

L'urgenza del provvedere è segnalata proprio dalla sensibilità fattasi così acuta per tutto quanto concerne i problemi dell'emigrazione, e poichè è possibile, con questa legge particolare, prevenire mali lamentati da tutti, e preservare la cooperazione da inquinamenti deplorati, si ravvisa l'opportunità di dare efficacia quanto è possibile prossima e rigorosa alle disposizioni che nel disegno sono contenute.

Basterà considerare che, in regime di libertà, non si può vietare la costituzione di società cooperative o di società ordinarie che si propongono, nello statuto, la emigrazione all'estero dei propri soci per esercire imprese economiche; ma poichè sulle società cooperative, il Ministero del lavoro, la Commissione centrale per le cooperative, le grandi organizzazioni rico-

nosciute, di rappresentanza, assistenza e tutela dell'attività cooperativa, esercitano opportunamente una vigilanza ed un controllo intesi a garantire la purezza dei fini della cooperazione ed a dare ai soci delle cooperative una tutela contro gli inetti o i disonesti che abusassero del titolo della cooperazione, per le ragioni già ricordate, dalla relazione ministeriale, occorre dare agli organi di controllo poteri efficaci per reprimere e prevenire intollerabili abusi che non possono essere impediti dalle disposizioni positive vigenti e, spesso, neanche puniti a rigore della legge penale.

\* \* \*

L'esame dei singoli articoli induce la Commissione a proporre alcuni emendamenti più formali che sostanziali; si ravvisa nelle disposizioni del disegno di legge un ben congegnato sistema di interventi cautelativi che danno la possibilità al Ministero, di usare di un'ampia facoltà discrezionale da esercitarsi con prudente fermezza.

La Commissione è stata unanime nell'invocare dal Ministero, dal Comitato centrale, dalle grandi organizzazioni cooperativistiche la più attenta diligenza ed il massimo rigore nell'esercizio dei poteri che il disegno ad essi affida.

Con i rilievi che precedono, si raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge 2608.

SACCO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

**Disciplina delle cooperative di emigrazione.**

## Art. 1.

*(Statuto delle cooperative di emigrazione).*

Lo statuto delle società cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve contenere le seguenti clausole:

a) i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;

b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione delle spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono essere depositate presso un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo di tali somme è subordinato ad autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È fatta eccezione per una quota non superiore al 10 per cento, che può essere impiegata, col consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione, per le spese di cui al presente comma;

c) gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non inferiore a lire 500.000. Tale cauzione può essere prestata mediante deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa può essere svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto a giudizio insindacabile del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale provvede all'uopo mediante proprio decreto. Lo statuto delle società cooperative

11.11.11 ogni caso contenere l'indica-

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

**Disciplina delle società cooperative di emigrazione.**

## Art. 1.

*(Statuto delle cooperative di emigrazione).**Identico.*

zione del Paese o dei Paesi esteri nei quali dovrebbero essere avviati i soci, nonché della attività che esse intendono ivi esercitare.

Art. 2.

*(Requisiti dei soci e degli amministratori).*

I soci delle cooperative contemplate dalla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività che le cooperative stesse si propongono di svolgere nel Paese di emigrazione.

La percentuale del 4 per cento stabilita per gli elementi tecnici e amministrativi dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, può essere aumentata, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in relazione alle necessità organizzative e funzionali della cooperativa.

Gli amministratori e i dirigenti non debbono avere subito condanne, nè avere procedimenti penali in corso, per reati di frode in emigrazione, truffa, insolvenza, bancarotta semplice e fraudolenta, circonvenzione, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati contro la proprietà.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 3.

*(Collegio sindacale).*

Del collegio sindacale delle società cooperative contemplate nella presente legge, le quali siano costituite da un numero di soci superiore a 100, fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed un rappresentante dell'organizzazione riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la cooperativa aderisca, da essa designato. Non verificandosi la adesione ad una di tali organizzazioni, il numero dei rappresentanti del Ministero è elevato a due.

Art. 2.

*(Requisiti dei soci e degli amministratori).*

*Identico.*

Art. 3.

*(Collegio sindacale).*

*Identico.*

## Art. 4.

(*Modalità per la costituzione*).

Gli amministratori delle società di cui ai precedenti articoli debbono fare denuncia dell'avvenuta costituzione, entro quindici giorni dalla medesima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'Ufficio del lavoro della provincia dove è stabilita la sede sociale. Eguale obbligo hanno i notai che hanno rogato l'atto costitutivo. Questo e lo statuto non possono essere depositati presso la cancelleria del competente Tribunale, ai fini della omologazione, se non unitamente alla copia autentica dell'autorizzazione, che il Ministero suddetto concede ai sensi del successivo articolo 6.

All'Ufficio del lavoro deve essere anche comunicato, a cura degli amministratori, l'elenco nominativo dei soci con la qualifica professionale di ciascuno, come pure ogni successiva variazione della compagine sociale.

## Art. 5.

(*Istruttoria dell'Ufficio del lavoro*).

L'Ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia che deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza dei precedenti articoli 1 e 2, la trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esprimendo il proprio parere sulla base delle informazioni assunte presso le competenti Autorità e interpellate anche, ove necessario, le locali sedi delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

## Art. 6.

(*Autorizzazione del Ministero del lavoro*).

Il Ministero provvede con proprio decreto, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a concedere l'autorizzazione per la legale costituzione dell'ente.

Tale autorizzazione deve essere comunicata all'Ufficio del lavoro, il quale provvederà a

## Art. 4.

(*Modalità per la costituzione*).

*Identico.*

## Art. 5.

(*Istruttoria dell'Ufficio del lavoro*).

*Identico.*

## Art. 6.

(*Autorizzazione del Ministero del lavoro*).

Il Ministro provvede con proprio decreto, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a concedere l'autorizzazione per la legale costituzione della società cooperativa.

*Identico.*

sua volta a comunicarla a coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi dell'articolo 4.

Nei trenta giorni successivi deve essere provveduto al deposito dell'atto costitutivo a termini dell'articolo 2519 del Codice civile.

Art. 7.

*(Iscrizione nello schedario generale della cooperazione).*

Le società di cui alla presente legge sono esonerate dalla iscrizione nel registro prefettizio di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

Esse vengono iscritte d'ufficio, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello schedario generale della cooperazione.

L'iscrizione nello schedario è titolo sufficiente per il godimento delle agevolazioni tributarie o di altra natura ai sensi dell'articolo 16, comma 2°, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 8.

*(Nulla osta per il trasferimento all'estero degli amministratori).*

Il trasferimento all'estero degli amministratori è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da concedersi di concerto con quello degli affari esteri, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 6.

Le Autorità preposte al rilascio dei passaporti per l'estero non possono rilasciarli agli amministratori delle cooperative di emigrazione, ove non consti dell'avvenuta concessione del nulla osta di cui sopra.

A tale scopo deve essere comunicato alle predette Autorità, a cura del competente Ufficio del lavoro, l'elenco nominativo previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4, e successive variazioni.

Ai fini della concessione del nulla osta gli amministratori debbono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un piano tecnico-finanziario per la realizzazione dello scopo sociale, corredato dalla necessaria

*Identico.*

Art. 7.

*(Iscrizione nello schedario generale della cooperazione).*

*Identico.*

Art. 8.

*(Nulla osta per il trasferimento all'estero degli amministratori).*

*Identico.*

documentazione dalla quale risultino il Paese e la località di emigrazione, la natura e le caratteristiche dell'attività cooperativa che l'ente si propone di svolgere ivi, i contratti già stipulati o da stipulare all'uopo, ed ogni altro utile elemento. Debbono in particolare essere precisate l'entità e la provenienza dei mezzi finanziari occorrenti, sia per il viaggio che per lo stabilimento all'estero dei soci.

In via eccezionale ed in considerazione di speciali circostanze può essere concesso il nulla osta per il temporaneo trasferimento all'estero dei soli amministratori o loro mandatari, per gli studi e le intese sul posto che risultassero indispensabili. A tale scopo deve essere presentato al Ministero un circostanziato preventivo delle spese di viaggio e di permanenza. La concessione del nulla osta di cui al presente comma può essere subordinata all'aumento della cauzione prestata.

Art. 9.

(*Assemblea straordinaria*).

Il piano tecnico-finanziario di cui al quarto comma del precedente articolo deve essere approvato dai soci in assemblea straordinaria col voto favorevole della maggioranza indicata nel secondo comma dell'articolo 2369 del Codice civile. Copia autentica del relativo verbale deve essere presentata unitamente alla istanza per la concessione del nulla osta.

Art. 10.

(*Disposizioni transitorie*).

Le società cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali perseguono comunque lo scopo indicato nel precedente articolo 1, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, fare denuncia dell'attività svolta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

(*Assemblea straordinaria*).

*Identico.*

Art. 10.

(*Disposizioni transitorie*).

Le società cooperative costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli scopi indicati nell'articolo 1 o che comunque perseguono quegli scopi, debbono, entro due mesi dalla data stessa, denunciare la propria sussistenza, l'attività svolta ed i propositi di futuro sviluppo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; le medesime società debbono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare, occorrendo, il proprio statuto per uniformarlo alle disposizioni che precedono.

Le cooperative che non ottemperino al disposto del precedente comma saranno sciolte d'ufficio, con la nomina di un liquidatore ove occorra.

Lo stesso provvedimento può essere adottato nei confronti di quelle cooperative che risultassero in condizioni di irregolare funzionamento o per le quali risultasse impossibile o gravemente compromesso il raggiungimento dello scopo sociale.

Le Prefetture provvederanno, ove non l'abbiano già fatto, a trasmettere, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti relativi alle società cooperative di cui sopra iscritte nel registro.

*Identico.*

*Identico.*

Le Prefetture provvederanno, ove non l'abbiano già fatto, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti relativi alle società cooperative di cui sopra iscritte nel registro.